ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

****

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 | **24/06/2020**

OGGETTO: Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta di Scicli Modifica. Approvazione". Approvazione.

L'anno ***duemilaventi,*** il giorno **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **16,*30*** e ss. in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n. 2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 19/06/2020, Prot. N 19891, in seduta pubblica di prosecuzione.
All'inizio della seduta risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA		X
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO		X
SCIMONELLO	GUGLIELMO		X
CARUSO	CLAUDIO		X
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE	X	
D'ANTIOCHIA	MARIA CARMELA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti n.12. Assenti n.4.

Presiede l'adunanza l'Arch. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti il Sindaco, Prof. Giannone, la Vice Sindaco Avv. Riccotti, l'Assessore Arch. Pitrolo, l'Assessore Ing. Mirabella.

Sono altresì presenti L'Ing. Pisani Capo Settore V°, il Geom. Assenza ed il Responsabile del Servizio Segreteria, Dott. Gugliotta.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Scrutatori i Consiglieri Alfano, Iurato e Trovato.

Il Presidente pone in trattazione il secondo punto aggiunto ad oggetto: "Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta di Scicli Modifica. Approvazione".

Il Consigliere Vindigni chiede di intervenire ed eccepisce le modalità di aggiunzione punti all'OdG, che a suo avviso non potevano essere aggiunti in quanto si è in seduta di aggiornamento, e chiede di conoscere quale sia l'articolo del regolamento che preveda l'aggiunzione di punti ad un Consiglio già in fase di svolgimento. Il Presidente risponde leggendo l'art. 28 comma n. 5 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Vindigni ribadisce, che a suo avviso, non si possono aggiungere punti all'Odg, facendo rilevare che fra i punti aggiunti, al punto n. 3, c'è una proposta relativa allo studio con effetti costitutivi del Centro Storico, che risultava essere già inscritta al punto n. 7 dell'OdG del 4 giugno scorso. Il Consigliere continua dicendo che nessuna notifica di ritiro del punto è pervenuta ai Consiglieri, per cui si riscontra un deficit di regolarità.

Il Presidente ribadisce che è tutto regolare.

Il Segretario legge quanto verbalizzato e precisamente: il Consigliere lamenta che si poteva convocare la conferenza dei capi gruppo, magari in via d'urgenza o mandare una comunicazione ai Consiglieri. Secondo il Consigliere è mancata una comunicazione che lede la procedura.

Il Presidente quindi, dà la parola all'Assessore Arch. Pitrolo per la presentazione della proposta al punto n. 2 ad oggetto: Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta di Scicli Modifica. Approvazione".

L'Ass. Pitrolo riferisce che la proposta in trattazione era stata precedentemente ritirata in quanto erano sorte delle difficoltà sull'applicazione dell'art. 7, del regolamento che prevedeva la stipula di una fideiussione da parte di chi adotta il bene. Pertanto si è deciso, continua l'Assessore, di ritirarlo ed apportare le opportune modifiche, con gli emendamenti n collaborazione con la II° Commissione, tenendo presente il principio di sussidarietà, previsto dalla Costituzione, che è alla base di tutto il regolamento.

La Consigliera Buscema entra in aula. Presenti n. 13 Consiglieri.

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Iurato, presidente della II° Commissione Consiliare.

La Consigliera Iurato comunica che il parere della Commissione è favorevole e chiede informazioni riguardo i patti di collaborazione.

La Consigliera Morana presenta al tavolo della Presidenza degli emendamenti alla proposta in trattazione.

Il Geom. Assenza, responsabile dell'ufficio patrimonio, risponde che ci sono in itinere due istanze. Purtroppo, continua il Geom. Assenza ci si è dovuti bloccare proprio in attesa dell'approvazione del regolamento, e non appena in possesso dello strumento normativo, si procederà alla conclusione dei procedimenti.

Il Presidente comunica che sono stati presentati degli emendamenti da parte della Consigliera Morana.

La Consigliera Buscema interviene e chiede di conoscere il quadro generale di tutti i beni a disposizione della città. Secondo la Consigliera è necessario che sia predisposto un elenco di tutti i beni per mettere tutti in condizione di partecipare.

L'Ing. Pisani assicura che dopo l'approvazione del regolamento si procederà al più presto alla predisposizione di detto elenco.

Il Consigliere Giannone interviene e fa rilevare che nella proposta non si fa alcun riferimento alla delibera n. 7 della Corte dei Conti relativa al piano di riequilibrio e chiede altresì informazioni riguardo alla richiesta di altri Enti di utilizzo di locali comunali per allocare propri uffici, come ad es. la Condotta Agraria.

Il Presidente chiede all'Ing. Pisani chiarimenti in merito alla richiesta del Consigliere Giannone. L'Ing. risponde che non ci sono richieste ufficiali da parte di uffici regionali.

L'Assessore Pitrolo risponde che vi è un'interlocuzione in via ufficiosa.

Il Consigliere Vindigni si allontana dall'aula. Presenti n. 12 Consiglieri.

La Vice Sindaco, Avv. Riccotti, riguardo la delibera n 7 della Corte dei Conti, precisa che non ci sono riferimenti diretti o indiretti sul Bilancio, ed altresì fa presente che si tratta di adempiere ad un princio della Costituzione, che è il principio della sussidarietà.

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Morana per la presentazione degli emendamenti a cui seguirà la votazione, come da regolamento, per l'accoglimento degli stessi.

La Consigliera Morana illustra gli emendamenti alla proposta in trattazione.

Il Consigliere Vindigni rientra in aula. Presenti n. 13 Consiglieri.

La Consigliera Trovato chiede se si devono votare gli emendamenti o se gli emendamenti prima devono essere accettati dal Consiglio.

Il Presidente pone in votazione per l'accettazione degli emendamenti, a scrutinio palese, per alzata e seduta, gli emendamenti alla proposta in trattazione, presentati dalla Consigliera Morana con il seguente esito:

A Votazione risultano presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevili n. 11(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Vindigni, Mirabella, Giannone, Alfano.)

Voti contrari n. 2(D'Antiochia e Iurato)

Gli emendamenti sono accettati.

Il Presidente, alle ore 17,20, sospende la seduta per 5 minuti, al fine di acquisire il parere tecnico del Capo Settore V°, Ing. Pisani.

Il Presidente, alle ore 17,30, riprende i lavori del Consiglio procedendo all'appello nominale dei Consiglieri. Risultano presenti n. 13 Consiglieri. Assenti n. 3(Bonincontro, Scimonello e Caruso).

Il Presidente comunica che è stato acquisito sugli emendamenti il parere tecnico del Capo Settore.

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Morana che l'illustra l'emendamento all'articolo n. 1 comma 6 ad oggetto: "L'Amministrazione Comunale si impegna a stilare un primo elenco, suscettibile di ampliamento e modifiche dei principali Beni comuni urbani, oggetto di tale regolamento sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale",

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento all'art. 1 comma 6, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 6(Marino, Buscema, Morana, Vindigni, Mirabella, Giannone)

Voti contrari n. 2(Iurato e D'Antiochia)

Voti astenuti n. 5(Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Alfano)

L'emendamento all'art. 1 comma 6, alla proposta del regolamento non è approvato.

La Consigliera Morana dà lettura dell'emendamento all'articolo n. 11 comma n. 1, ad oggetto: Dopo le parole "Giunta Comunale" aggiungere " sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale".

Il Presidente, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento all'art. 11 comma 1, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 13 Consiglieri

Voti favorevoli n. 6(Marino, Buscema, Morana, Vindigni, Mirabella, Giannone)

Voti contrari n. 2(Iurato e D'Antiochia)

Voti astenuti n. 5(Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Alfano)

L'emendamento all'art. 11 comma 1 non è approvato.

Il Consigliere Scala interviene e motiva la sua astensione precisando che, fermo restando il parere favorevole del Capo Settore, gli emendamenti proposti, a suo parere, renderebbero il passaggio ancora più farraginoso. Tra l'altro, il Consiglio Comunale, rileva il Consigliere Comunale è comunque investito tramite la Commissione Consiliare. Il rischio, conclude il Consigliere Scala, è che ci si possa impantanare su motivazioni prettamente di ordine politico, mnentre necessita lo smaltimento.

Il Presidente motiva la Sua astensione precisando che si tratta solamente di motivazione procedurale, in quanto , gli emendamenti dovrebbero essere presentati per tempo in Consiglio comunale.

La Consigliera Morana osserva che la proposta è stata trasmessa ai Consiglieri solo pochi giorni prima.

La Consigliera Iurato fa presente che la II° Commissione Consiliare è sempre aperta a tutti i Consiglieri, pertanto la Consigliera Morana avrebbe potuto in quella sede, in quanto presente manifestare le proprie osservazioni.

La Consigliera Morana rappresenta che non fa parte di quella Commissione

La Consigliera Trovato precisa che ogni Consigliere, anche se non fa parte della Commissione che valuta la proposta, ha sempre la possibilità, tramite i Consiglieri componenti di proprio riferimento, a proporre modifiche od integrazioni alla proposta.

Il Consigliere Giannone si allontana dall'aula. Presenti n. 12 Consiglieri

La Consigliera Morana dà lettura dell'emendamento che sostituisce in toto l'art. 13 col seguente testo: "1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune. L'elenco viene approvato sentita la Commissione consiliare competente ed in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa, e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa".

Il Presidente pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, l'emendamento che sostituisce in toto l'art. 13, con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 12 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Vindigni, Iurato, Mirabella, Alfano, D'Antiochia).

Voti favorevoli n. 5(Marino, Buscema, Morana, Vindigni, Mirabella,)

Voti contrari n. 2(Iurato e D'Antiochia)

Voti astenuti n. 5(Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Alfano)

L'emendamento che sostituisce in toto l'articolo n. 13 non è approvato.

Il Presidente, accertato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, a scrutinio palese, per alzata e seduta, la proposta ad oggetto: "Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta di Scicli Modifica. Approvazione", con il seguente esito:

A votazione risultano presenti n. 12 Consiglieri(Trovato, Marino, Buscema, Demaio, Pacetto, Scala, Morana, Vindigni, Iurato, Mirabella, Alfano, D'Antiochia).

Voti favorevoli n. 8(Mirabella,Trovato, Demaio, Pacetto, Scala, Iurato, Alfano, D'Antiochia)

Astenuti n. 4(Marino, Vindigni, Morana, Buscema)

La proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 5 del 08/06/2020, del Capo Settore V°, Ing. Pisani, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il foglio dei pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Capo Settore V°, Ing. Pisani e dal Capo Settore III Finanze, Dott.ssa Grazia Maria Galanti, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della superiore votazione;

Visto l'OREL vigente e la L.R. n. 48 dell' 11/12/1991

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 5 del 08/06/2020, del Capo Settore V°, Ing. Pisani ad oggetto:"**Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta di Scicli Modifica. Approvazione**", che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto.

NON APPROVATO 24.06.2020 Presentata dalla consigliera Morana

Allegato

Al presidente del Consiglio

Arch. Danilo Demaio

COMUNE DI SCICLI

Oggetto: proposta di emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/02/2020 Settore V-Ufficio Patrimonio ed Esproprio avente ad oggetto "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città di Scicli. Modifica. Approvazione."

- **Articolo 1 comma 6 modificare come segue:**

L'Amministrazione Comunale si impegna a stilare un primo elenco, suscettibile di ampliamento e modifiche dei principali Beni comuni urbani, oggetto di tale regolamento **sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale.**

- **Articolo 11 comma 1**

Dopo le parole "Giunta Comunale" aggiungere "sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale"

- **Sostituire in toto l'art.13 col seguente testo**

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative e deliberative, individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune. L'elenco viene approvato sentita la Commissione consiliare competente ed in coerenza con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura (GESTIONE CONDIVIS[A]) e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

Scicli, 24/06/2020

Dott.ssa Concetta Morana

Concetta Morana

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL TITOLARE di P.O. Settore V

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V

LAVORI PUBBLICI – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILE
GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE INFRASTRUTTURE – ESPROPRI E PROTEZIONE CIVILE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG
lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

UFFICIO PATRIMONIO ED ESPROPRIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5

Del 08 GIU 2020

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTÀ DI SCICLI. MODIFICA. APPROVAZIONE.

IL TITOLARE P.O. – CAPO V SETTORE

PREMESSO CHE

- A seguito di disamina della proposta di Deliberazione n. 2 del 18/02/2020, è stato rilevato un vizio di forma nel corpo del deliberato;
- Ritenuto di ritirare la proposta di Deliberazione n. 2 del 18/02/2020;
- L'Amministrazione Comunale di Scicli, nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura del patrimonio pubblico, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni, intende apportare modifiche migliorative al Regolamento riguardante *"LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI"*.
- La 2^ Commissione Consiliare, nella seduta del 19.09.2019, facendo riferimento al principio di sussidiarietà su cui si basa il regolamento, evidenzia qualche difficoltà palesate nell'applicazione del Regolamento ed in particolare dell'art. 7 dello schema di convenzione allegato, pertanto la stessa Commissione ritiene opportuno rivederne i contenuti e dare eventuali indicazioni migliorative e/o semplificative.
- La 2^ Commissione Consiliare nella seduta del 24.09.2019 ha condiviso di apportare le seguenti modifiche:
  - all'art. 12 comma 3 del Regolamento, dopo le parole "nonché la fattibilità tecnica" aggiungere "avendo acquisiti i pareri degli uffici competenti anche in sede di conferenza di servizi";
  - all'art. 12 comma 9 del Regolamento, dopo la parola "normalmente" sostituire il periodo "tre anni più tre anni eventualmente rinnovabile per un totale di sei anni" con "sei anni, più sei anni eventualmente rinnovabili per un totale di dodici anni";
  - all'art. 7 dello schema di convenzione, allegato al Regolamento, vengono eliminati i commi 1) e 2), nella parte in cui si fa riferimento alla convenzione per gli immobili e gli edifici oggetto di regolamento e nella parte in cui vengono specificati i parametri a mq. del valore del bene, rimanendo validi i commi 3) 4) e 5) che saranno evidenziati sotto la dicitura art. 7;
  - dopo l'art. 7 dello schema di convenzione allegato al Regolamento, rettificare la numerazione degli articoli successivi;
  - all'interno del Regolamento ed allegati, sostituire la parola "Dirigente" con l'espressione "Titolare di P.O."
- L'Amministrazione Comunale di Scicli, dopo un'attenta disamina, intende cassare l'art. 7 dello schema di convenzione, in quanto la stipula della polizza fideiussoria sul bene comunale concesso, risulta in contrasto con il principio di sussidiarietà, considerato anche che le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune, che variano in relazione alla complessità degli interventi concordati ed al valore del bene oggetto dell'accordo, sono già regolamentate all'art. 5 lettera h) del regolamento.
- Tale regolamentazione si applicherà nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente sia su iniziativa dei cittadini che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali, garantiti questi dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- La collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale.

- L'adozione e la cura dei *beni comuni urbani della città* sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'istallazione di un cartello informativo collocato in sito che non potrà avere dimensioni superiori a 50 cm x 50 cm.
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei *beni comuni urbani della città* ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta proprio il territorio, in quanto adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni.

VISTO *IL REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI;*

- *Lo schema di Convenzione;*
- *Lo schema di istanza;*
- I modelli di dichiarazione allegati;

VISTI i verbali delle sedute della 2^ Commissione Consiliare
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione

1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato e si intendono qui riportate;
2. Di approvare il *"REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI"*, così modificato:
   - all'art. 12 comma 3 del Regolamento, dopo le parole "nonché la fattibilità tecnica" aggiungere "avendo acquisiti i pareri degli uffici competenti anche in sede di conferenza di servizi";
   - all'art. 12 comma 9 del Regolamento, dopo la parola "normalmente" sostituire il periodo "tre anni più tre anni eventualmente rinnovabile per un totale di sei anni" con "sei anni, più sei anni eventualmente rinnovabili per un totale di dodici anni";
   - all'art. 7 dello schema di convenzione, allegato al Regolamento, vengono eliminati i commi 1) e 2), nella parte in cui si fa riferimento alla convenzione per gli immobili e gli edifici oggetto di regolamento e nella parte in cui vengono specificati i parametri a mq. del valore del bene, rimanendo validi i commi 3) 4) e 5) che saranno evidenziati sotto la dicitura art. 7;
   - dopo l'art. 7 dello schema di convenzione allegato al Regolamento, rettificare la numerazione degli articoli successivi;
   - all'interno del Regolamento ed allegati, sostituire la parola "Dirigente" con l'espressione "Titolare di P.O."

   con allegati schema di Convenzione, schema di istanza, modelli di dichiarazione;
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente;
4. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore proponente
Arch. Viviana Pitrolo

IL TITOLARE P.O. VII SETTORE
Ing. Andrea Pisani

COMUNE DI SCICLI
SETTORE V°

Allegato alla delibera di C.C. n. _____ **del** _____

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI. MODIFICA. APPROVAZIONE.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. I) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli lì 05.06.2020

IL TITOLARE P.O. V SETTORE
(Ing. Andrea Pisani)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli lì - 8 GIU. 2020

IL TITOLARE P.O.
III SETTORE FINANZE
(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V

LAVORI PUBBLICI – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILE

GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE

INFRASTRUTTURE – ESPROPRI E PROTEZIONE CIVILE

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it .. protocollo@pec.comune.scicli.rg.it

UFFICIO PATRIMONIO ED ESPROPRIO

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

(Geom. Assenza Pietro)

IL CAPO SETTORE
Ing. Andrea [illegible]

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali
Articolo 4 - I cittadini attivi
Articolo 5 - Patto di collaborazione
Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione
Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi
Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE
Articolo 9 - Disposizioni generali
Articolo 10 - Collaborazioni ordinarie
Articolo 11 - Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani
Articolo 12 - Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi
Articolo 13 - Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI
Articolo 14 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
Articolo 15 – Utilizzo spazi sportivi all'aperto ad accesso libero

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 16 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale
Articolo 17 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali
Articolo 18 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
Articolo 19 - Autofinanziamento
Articolo 20 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 21 - Comunicazione collaborativa
Articolo 22 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 23 - Prevenzione dei rischi
Articolo 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 25 - Clausole interpretative
Articolo 26 – Sperimentazione
Articolo 27 – Disposizioni transitorie

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviata per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti ammistrativi di natura non autoritativa, salvi eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Restano inoltre ferme le ulteriori previsioni contenute in specifici regolamenti del Comune di disciplina dei beni pubblici o d'uso pubblico, nonché negli atti di programmazione comunale relativi all'alienazione e valorizzazione dei beni immobili in conformità alla normativa vigente in materia.
6. ***L'Amministrazione Comunale si impegna a stilare un primo elenco, suscettibile di ampliamento e modifiche dei principali Beni comuni urbani, oggetto di tale regolamento.***

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
   a. **Beni comuni urbani**: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono anche attraverso procedure partecipative essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
   b. **Comune o Amministrazione**: il Comune di Scicli nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
   c. **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati, e comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
   d. **Proposta di collaborazione**: la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
   e. **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi concordano l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
   f. **Cura**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
   g. **Gestione condivisa**: programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

h. **Rigenerazione**: programma di fruizione collettiva, recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;

i. **Spazi pubblici**: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

2. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua l'ufficio competente o il *Titolare di P.O.* delegato alla conclusione del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la possibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale, sente la Commissione Consiliare competente.

3. Il *Titolare di P.O.*, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte dei cittadini

Articolo 3 – Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a. **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b. **Impegno reciproco**: l'Amministrazione stimola e valorizza l'attività dei cittadini attivi svolta in forma sussidiaria per conto del Comune;

c. **Pubblicità e trasparenza**: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

d. **Responsabilità**: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

e. **Inclusività e apertura**: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

f. **Sostenibilità**: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;

g. **Proporzionalità**: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;

h. **Adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i. **Informalità**: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla normativa o da provvedimenti di carattere generale del Comune. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata

dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;

j. **Autonomia civica**: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Articolo 4 – I cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i soggetti singoli o raggruppati, in grado di rapportarsi con la pubblica amministrazione, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni prioritariamente attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, in attuazione del principio di cui al precedente art. 3 punto i). I soggetti che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Si ritiene che la collaborazione da parte di soggetti organizzati possa rispondere maggiormente alle attese, consentire una gestione ordinata ed efficace delle opportunità di utilizzo e garantire un idoneo standard di sicurezza ed il pieno rispetto della vigente normativa nello svolgimento delle attività.
3. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Il Comune ammette anche la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a titolo di volontariato individuale, con modalità semplificate. È altresì ammessa la partecipazione di singoli cittadini, quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità ovvero secondo la procedura del c.d. baratto amministrativo, previa eventuale disciplina della stessa.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.
7. Per la promozione delle attività di collaborazione il Comune coinvolge le scuole, anche mediante l'organizzazione di momenti formativi e divulgativi.
8. L'attività svolta dai cittadini attivi non comporta in alcun modo la costituzione di alcun tipo di rapporto di lavoro con il Comune.

Articolo 5 – Patto di collaborazione

1. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare, e tenuto conto della natura del bene:
    a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione, nonché le attività da svolgere a favore della collettività;
    b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e. l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee);

f. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell'ambito degli accordi di cui al presente Regolamento;

g. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

h. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell'accordo;

i. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;

j. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

k. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

l. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;

m. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

2. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

3. Nei casi di collaborazione mediante attività minimali, il patto di collaborazione può essere sostituito da scambio di corrispondenza sottoscritta da entrambe le parti, qualora sia ritenuta modalità sufficiente da parte del Comune.

Articolo 6 – Azioni e interventi, previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

   a. la cura occasionale;

   b. la cura costante e continuativa;

   c. la gestione condivisa occasionale;

   d. la gestione condivisa costante e continuativa;

   e. la rigenerazione temporanea;

f. la rigenerazione permanente.

2. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente Regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
   a. disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
   b. attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
   c. attività di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili o immobili, a patto che gli interventi non trasformino detti beni in maniera irreversibile impedendone eventualmente diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future. Per ogni tipo di intervento si esclude la possibilità di limitazione della fruizione pubblica dei beni.
3. La collaborazione in attività di manutenzione, restauro e riqualificazione di beni immobili può avvenire con i limiti indicati nell'art. 14.
4. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

   L'intervento è finalizzato a:
   - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
   - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
5. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici, di edifici e attività a favore della collettività.

Articolo 7 – Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di offrire risposta all'emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali e immateriali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di start – up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici, (questi ultimi qualora non rientrino negli atti di programmazione comunale di alienazione e valorizzazione) di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi, che siano di interesse della collettività e rientrino nelle finalità istituzionali del Comune, nonché può riservare, in uso temporaneo tali beni, anche nelle more dell'attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, in attesa del completamento delle procedure di valorizzazione messe in campo dall'ente.

Articolo 8 – Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazione o valorizzazione del patrimonio comunale, può riservare una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile, anche nelle more dell'attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 9 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico – amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. L'Ente può anche dotarsi di uno sportello per i rapporti con i cittadini, anche al fine di facilitare e promuovere le iniziative di cui al presente Regolamento.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
    a. il patto rientri nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10;
    b. il patto sia stipulato a seguito di una consultazione pubblica di cui all'articolo 11;
    c. il patto sia stipulato a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 10 – Collaborazioni ordinarie

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere individuate le collaborazioni ordinarie, preventivamente caratterizzate nella loro tipologia, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. La deliberazione individua di volta in volta le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua i Settori competenti alla predisposizione e conclusione dei patti di collaborazione.
3. Il *titolare di P.O.* del Settore competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, procede a dare attuazione al patto di collaborazione.
4. Nel caso di ulteriori istanze di adesione al patto il *titolare di P.O.* verifica la fattibilità e qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.

Articolo 11 – Consultazione pubblica per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di beni comuni urbani

1. Qualora si ravvisi l'esigenza di una consultazione pubblica anche al fine di far emergere progettualità ed idee, ***il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, individua il bene o i beni oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il Settore competente alla conclusione del patto di collaborazione. Nel caso in cui il patto preveda la disponibilità di edifici o locali di proprietà della Città, la Giunta Comunale, sente la Commissione Consiliare competente,*** nel rispetto della normativa di valorizzazione del patrimonio, può intervenire sugli immobili in questione, applicando il presente Regolamento, anche nelle more del completamento della procedura prevista, in attuazione della programmazione comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale, onde evitare il deperimento dovuto al mancato uso dei beni in questione e per consentire una fruizione temporanea degli stessi da parte della collettività.
2. Il *titolare di P.O.* competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro se istituito, con determinazione dirigenziale approva e pubblica un avviso per la presentazione di proposte di collaborazione da parte di cittadini attivi che si propongano unicamente con finalità di liberalità o volontariato e senza alcun fine di lucro o di attività a carattere economico – imprenditoriale. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.
3. La valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri definiti nell'avviso, viene effettuata dal Settore competente che, ove possibile, può avviare un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa. L'eventuale graduatoria finale viene approvata con provvedimento del *titolare di P.O.* del Settore competente che, per la predetta valutazione può avvalersi di un'apposita commissione giudicatrice individuata con provvedimento del *titolare di P.O.* responsabile del procedimento.
4. La successiva attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi secondo le direttive del Settore competente e il Gruppo di lavoro se istituito.
5. Il patto di collaborazione viene stipulato dal *titolare di P.O.* competente, che ne cura anche la gestione per tutta la sua durata e ne riscontra gli esiti.

Articolo 12 – Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono in ogni caso presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni ordinarie di cui all'articolo 10 nella consultazione pubblica di cui all'articolo 11 o nell'elenco degli immobili e degli spazi pubblici di cui all'articolo 13.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all'Ente.
3. Il *titolare di P.O.* competente, verificati il rispetto del presente Regolamento, della normativa vigente in materia di patrimonio, nonché la fattibilità tecnica, *avendo acquisiti i pareri degli uffici competenti anche in sede di conferenza di servizi, predispone gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.*
4. Il *titolare di P.O.* competente, qualora non sussistano le condizioni per procedere, lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni.
5. La deliberazione della Giunta Comunale, individuato il bene oggetto della proposta di collaborazione, dà atto della coerenza con i tempi previsti nella programmazione comunale in tema di valorizzazione dei beni comunali se l'immobile è inserito in tale elenco, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione e l'eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, individua il *titolare di P.O.* delegato alla conclusione del patto di collaborazione.

6. Il *titolare di P.O.* pubblica la proposta di collaborazione e la relativa deliberazione della Giunta Comunale anche al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
7. Se vengono formulate proposte alternative relative allo stesso bene il *titolare di P.O.* competente, anche in collaborazione con il Gruppo di lavoro, avvia un confronto tra i diversi proponenti finalizzato, se possibile alla formulazione di una proposta condivisa o ricorrere alla consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 11.
8. L'attività di progettazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio competente, e i cittadini attivi.
9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente *sei anni, più sei anni eventualmente rinnovabili per un totale di dodici anni.* Periodi più lunghi possono essere pattuiti in relazione al particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

Articolo 13 – Elenco degli immobili e degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale può individuare, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, singoli immobili e gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 5. Il provvedimento della Giunta conterrà congrua motivazione che evidenzi la pubblica utilità ed il fine istituzionale che si vuole raggiungere mediante il ricorso alla procedura di cui al presente Regolamento in alternativa alle ordinarie procedure di valorizzazione dei beni; ***l'elenco viene approvato sentita la Commissione Consiliare competente ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi.***
2. La periodica ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, anche mediante apposito avviso pubblicato sul sito del Comune. La Giunta, previa istruttoria da parte del *titolare di P.O.* competente, approverà l'elenco definitivo dei beni che si prestano ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione.

CAPO III – CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 14 – Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili. Qualora si tratti di quest'ultima tipologia può essere prevista anche l'adesione al patto di società partecipate e controllate dal Comune che abbiano quale oggetto statutario la valorizzazione di immobili pubblici, anche con funzioni di coordinamento tra cittadini attivi ai fini della rigenerazione e gestione condivisa degli stessi.
4. La realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti (ammissibile esclusivamente da parte dei soggetti di cui al successivo comma) è subordinata all'approvazione preventiva da parte del

Comune, al rispetto delle vigenti norme in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, di realizzazione esecuzione e collaudo di opere pubbliche, all'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti ed all'assolvimento dei vigenti obblighi in materia assicurativa e di sicurezza, la spesa e la cura per l'assolvimento ai predetti obblighi è a carico dei cittadini attivi.

5. La realizzazione dei predetti interventi manutenzione, restauro, riqualificazione di beni immobili o di spazi aperti è ammessa unicamente da parte di soggetti che per struttura, organizzazione, e capacità tecnico – finanziaria diano garanzie idonee di rispetto delle normative vigenti e di assolvimento alla complessità degli obblighi ivi previsti.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, a fronte dello svolgimento di attività di pubblico interesse per la collettività, per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata e che siano strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente.
8. ***Il Comune può destinare ad interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata, ad esso assegnati.***

Articolo 15 – Utilizzo spazi sportivi (playground) all'aperto ad accesso libero

1. Definizione:
    a. Gli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero rientrano nella categoria impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale. Si considerano spazi sportivi all'aperto ad accesso libero quegli spazi appositamente strutturati compresi in aree pubbliche recintate o non recintate e che possono essere usufruiti liberamente dai cittadini senza il pagamento di una tariffa d'uso (fatto salvo quanto previsto al punto 4).
    b. Gli spazi sportivi considerati possono essere assegnati in gestione ad associazioni o enti operanti nel territorio;

2. Utilizzo:
    a. L'uso degli spazi di cui al punto 1 è limitato al solo svolgimento di attività sportive o di educazione motoria. Eventuali, straordinari e temporanei utilizzi diversi potranno essere concessi dietro verifica di compatibilità.
    b. Tutte gli spazi esistenti dovranno essere utilizzati in modo conforme alla funzione a cui sono destinati. Sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio degli spazi e delle strutture esistenti.
    c. ***L'utilizzo degli spazi per i giochi di squadra deve essere pianificato per garantirne la fruibilità a tutti gli interessati. Pertanto di norma ogni gruppo potrà utilizzare lo spazio per un massimo di 120 minuti, lasciando poi il campo di gioco ad altri gruppi per un tempo equivalente.***
3. Accesso:
    a. ***L'accesso di norma è libero dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 23, fatto salvo diverse e specifiche regolamentazioni che saranno affisse in prossimità degli spazi sportivi. L'uso di uno spazio riservato potrà essere autorizzato dall'Assessorato allo Sport o dal Gestore. In caso di impianti inseriti in Parchi Pubblici l'uso esclusivo per manifestazioni organizzate sarà subordinato all'autorizzazione del servizio ambiente.***
4. Gestione:

a. Gli impianti considerati potranno essere affidati in gestione ad associazioni no – profit, sportive o di promozione sociale, regolarmente costituite. Resta inteso che soggetti gestori dovranno garantire l'accesso e l'utilizzo ai cittadini secondo quanto previsto dalle presenti norme.

5. Divieti:
   a. l'utilizzo dell'impianto per finalità diverse dalle sportive. Fatto salvo quanto previsto dal punto 2 lettera a;
   b. l'utilizzo delle strutture sportive con modalità non conformi alla loro specifica destinazione;
   c. l'accesso e la circolazione di veicoli a motore con esclusione dei mezzi per la manutenzione o il soccorso;
   d. imbrattare, deturpare o rimuovere la segnaletica, la recinzione e le altre eventuali strutture dello spazio sportivo;
   e. abbandonare i rifiuti di ogni genere che dovranno essere rimossi e depositati negli appositi contenitori;
   f. provocare danni a strutture e infrastrutture.
6. Sanzioni:
   a. Chi procura danni a strutture o a cose sarà tenuto a reintegrare quanto danneggiato o al pagamento in denaro equivalente;
   b. L'inosservanza alle norme sopraccitate sarà punita con le seguenti sanzioni amministrative: da € 25 a € 150 per violazione del punto 5 (lett. **a,b,c,d,e,f.**) punto 2 (lett. **c.**); da € 75 a € 500 per violazione del punto 5 (lett. **g.**)
7. Vigilanza:
   a. L'azione sanzionatoria e la vigilanza è affidata al Corpo di Polizia Municipale.
8. Responsabilità:
   a. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente autogestite; fatto salvo eventuali danni a persone o cose determinate da carenze strutturali.
9. Pubblicità:
   a. Le norme di utilizzo qui definite verranno pubblicizzate alla cittadinanza tramite appositi pannelli nelle adiacenze degli spazi sportivi considerati e pubblicate sul sito internet del Comune.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 16 – Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Articolo 17 - Formazione e affiancamento di dipendenti comunali

1. Il Comune può promuovere ed organizzare percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e Amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 18 – Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, in deroga ai precedenti articoli, compatibilmente con quanto previsto dal vigente regolamento per l'attribuzione di benefici economici e nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione, a condizione che vi siano indubbi e dimostrabili vantaggi per la collettività.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
   a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;
   b. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze;
   c. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
   d. la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
3. ***Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti dell'esenzione ed agevolazioni previste dal Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte queste condizioni:***

a) si tratti di iniziative locali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazione, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Articolo 19 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Articolo 20 – Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione e di pubblicità commerciale che non siano destinate all'abbattimento degli oneri in capo alle parti.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 21 – Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
   a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
   b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
   c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 22 – Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. I dati relativi alle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta diffusione di tali dati è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di diffusione dei dati sono concordate nel patto di collaborazione.
3. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
   a. *chiarezza*: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
   b. *comparabilità*: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
   c. *periodicità*: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
   d. *verificabilità*: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
   a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
   b. azioni e servizi resi;
   c. risultati raggiunti;
   d. risorse disponibili ed utilizzate.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 23 – Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. L'organizzazione (di qualunque categoria giuridica di appartenenza) che presta la propria attività di collaborazione è da considerare "datore di lavoro" ai fini degli obblighi in materia di sicurezza. A carico di detta organizzazione sono posti gli adempimenti ed obblighi assicurativi Inail.
4. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Articolo 24 – Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. In relazione agli aspetti concernenti la responsabilità, la conclusione di patti di collaborazione ha come presupposto l'affidabilità dei proponenti, correlando in sede di valutazione la tipologia di impegni alla configurazione giuridica ed alle capacità dei proponenti medesimi.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25 – Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevoli al rispetto dei richiesti standard di sicurezza ed al rispetto degli obblighi richiesti dalla vigente normativa.

Articolo 26 - Sperimentazione

1. ***Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte a un periodo di sperimentazione della durata di un anno.***
2. ***Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente Regolamento. Al Fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.***

Articolo 27 -Disposizioni transitorie

1. ***Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.***

CONVENZIONE "SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI."

PROT. N. _____ **DEL** _____

TRA

Il **COMUNE DI SCICLI** di seguito denominato "*Comune*", con sede a Scicli (RG), Via Francesco Mormino Penna 2, Codice Fiscale 00080070881, rappresentato da _____, nato/a_____, il _____, in qualità di Capo del Settore Lavori Pubblici Manutenzione, domiciliata per la funzione nella Casa comunale di Scicli, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

E

Il **SIG.**.....di seguito denominato "*Contraente*", nato il.....a ..... e residente in ....., in qualità di rappresentante legale della..... sita in .....

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale di Scicli, nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni, intende procedere all'approvazione di un proprio regolamento riguardante *"la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta' di scicli"*.
- Che tale regolamentazione si applicherà nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali garantiti, questi, dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- Che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale.
- Con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento dei *beni comuni urbani,* nella consapevolezza che detti beni, di cui al patrimonio comunale, appartengono alla collettività.
- Che l'adozione e la cura dei beni comuni urbani della citta' sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'istallazione di un cartello informativo collocato in sito;
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della citta' ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta proprio porzioni di territorio, in quanto, adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni nella forma condivisa.

VISTO IL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI";

VISTA la nota prot. n° ..... del ..... con la quale il Sig....., nella qualità di ....., chiede di poter stipulare la convenzione "*sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta' di Scicli.*"

VERIFICATI da personale tecnico del Settore LL.PP. *(competenza Servizio Patrimonio)* lo stato dei luoghi, nonché la documentazione presentata dal Sig....., attestante il programma dettagliato degli interventi che si intendono eseguire per implementare e valorizzare il bene/area/immobile, ubicato in Via/Piazza.....; di mq..... di cui al F°.....p.lla.....

TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività ..... (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") dell'area/immobile/bene di proprietà comunale sita in Via/Piazza.....Via/Piazza.....; di mq..... di cui al F°.....p.lla..... del Comune di Scicli, di cui all'allegata planimetria (*Allegato 1*), facente parte integrante della presente convenzione.

Ai fini dell'adozione, per beni comuni urbani di proprietà comunale si intendono:

a) Immobili
b) Spazi pubblici
c) Aree attrezzate;
d) Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
e) Aree di pertinenza plessi scolastici;
f) Aree centro storico;
g) Aree pubbliche generiche di proprietà comunale.

ART. 2

Il Contraente dovrà provvedere a propria cura e spesa, e senza nulla pretendere dall'Amministrazione, a realizzare tutti i lavori di..... (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") del bene affidato in gestione (opere di arredo, verde, impianti elettrici, idraulici, opere d'arte e tutto quanto rientrante nella manutenzione ordinaria) coerentemente a quanto previsto dalla proposta (*Allegato 2*) redatta dallo stesso contraente, approvata dall'Amministrazione comunale e consistente in:

a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento rifiuti e quant'altro necessario rientrante nell'ambito della tutela, cura e manutenzione del bene affidato in gestione;
b) E' prevista anche la riconversione dell'area e/o immobile, previa specifica progettazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici competenti alla tutela del bene oggetto della convenzione condivisa.

ART. 3

L'approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata ai settori di competenza, previo avallo del S*ervizio Patrimonio* che eserciterà anche le funzioni di verifica in merito alla corretta attuazione della presente convenzione (controllo dei lavori durante la fase di esecuzione e effettuazione sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione del bene concesso in gestione).

ART. 4

Al Contraente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare all'esecuzione e realizzazione condivisa di opere da realizzare nell'ambito del medesimo sito, a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari (quali, ad esempio: guasti dovuti ad usura o atti vandalici e conseguenti necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi, etc. presenti nelle aree; abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

ART. 6

L'area/il bene/l'immobile dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima cura e diligenza. Ogni variazione, innovazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

ART. 7

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.
E' a carico del contraente la manutenzione ordinaria.
Saranno comunque dettagliati nello specifico, alla sottoscrizione della presente convenzione, gli oneri a carico del contraente che faranno parte integrante della presente convenzione.

ART. 8

L'Amministrazione comunale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momento e senza darne comunicazione preventiva, può utilizzare, in toto o in parte, l'area/il bene/l'immobile oggetto della convenzione anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

ART. 9

E' vietato al Contraente sub-affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.
Il Contraente si impegna altresì a non alterare le caratteristiche del bene affidato in gestione, non impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve conservare l'originaria destinazione, accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti in materia dall'Amministrazione comunale.
La presente convenzione non rappresenta elemento preferenziale per il rilascio di eventuali autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali sullo stesso sito.
È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dalla presente convenzione.

ART. 10

E' consentito al Contraente l'applicazione *in situ* di un pannello rappresentante l'attività svolta dal Contraente, di dimensioni non superiori a cm 50 x 50, preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.
L'applicazione di tale pannello non comporta pagamento d'oneri in base al regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni.

ART. 11

Il Contraente dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, ricadenti sull'area/bene/immobile oggetto della convenzione, a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 12

La presente convenzione ha durata di _____a far data dalla stipula della stessa. Prima della scadenza della convenzione, il contraente potrà richiederne il rinnovo annuale mediante presentazione di apposita istanza presso il competente *Servizio Patrimonio*. Tale Servizio provvederà ad autorizzare il rinnovo, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'eventuale rinnovo della convezione.

Nel caso in cui il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti e ad incamerarne la cauzione.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione in oggetto, deve darne preavviso per iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo dalla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 13

Per quanto non regolamentato da presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con detto disciplinare.

Per il Contraente	**Per il Comune di Scicli**
(Nome Ditta)	Il Titolare di P.O. *(Competenza servizio patrimonio)*
_____	_____
(Nome Cognome)	(_____)
timbro e firma	*timbro e firma*

CONVENZIONE "SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI."

PROT. N. _____ **DEL** _____

TRA

Il **COMUNE DI SCICLI** di seguito denominato "*Comune*", con sede a Scicli (RG), Via Francesco Mormino Penna 2, Codice Fiscale 00080070881, rappresentato da _____, nato/a_____, il _____, in qualità di Capo del Settore Lavori Pubblici Manutenzione, domiciliata per la funzione nella Casa comunale di Scicli, la quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

E

Il **SIG.**.....di seguito denominato "*Contraente*", nato il.....a ..... e residente in ....., in qualità di rappresentante legale della..... sita in .....

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale di Scicli, nell'ambito delle politiche di salvaguardia e cura dell'ambiente, in armonia con le previsioni della Costituzione, nella parte in cui promuove le forme di collaborazione tra cittadini e le Amministrazioni, intende procedere all'approvazione di un proprio regolamento riguardante *"la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta' di scicli"*.
- Che tale regolamentazione si applicherà nei casi di collaborazione che potrà essere avviata sia su sollecitazione dell'ente che su iniziativa dei cittadini, che hanno come scopo, senza fini di lucro, la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni in ambito urbano, con esclusione, dalla superiore previsione, dei servizi essenziali garantiti, questi, dall'ente comunale, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
- Che la collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della città potrà essere avviata da cittadini singoli, associati, comitati territoriali di prossimità, formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale.
- Con questa iniziativa tutti potranno portare il proprio contributo al miglioramento dei *beni comuni urbani,* nella consapevolezza che detti beni, di cui al patrimonio comunale, appartengono alla collettività.
- Che l'adozione e la cura dei beni comuni urbani della citta' sarà normata da una convenzione sottoscritta tra le parti.
- Il contraente avrà la facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Ente per mezzo dell'istallazione di un cartello informativo collocato in sito;
- La partecipazione diretta dei cittadini, alla cura e gestione dei beni comuni urbani della citta' ha la duplice finalità di recuperare ambiti urbani in stato di abbandono e soprattutto di instaurare una partecipazione attiva della cittadinanza che senta proprio porzioni di territorio, in quanto, adottare e gestire un bene comune è un concreto gesto di partecipazione, che permette a cittadini, scuole, imprese e associazioni di partecipare responsabilmente alla gestione dei beni comuni nella forma condivisa.

VISTO IL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI";

VISTA la nota prot. n° ..... del ..... con la quale il Sig....., nella qualità di ....., chiede di poter stipulare la convenzione "*sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta' di Scicli.*"

VERIFICATI da personale tecnico del Settore LL.PP. *(competenza Servizio Patrimonio)* lo stato dei luoghi, nonché la documentazione presentata dal Sig....., attestante il programma dettagliato degli interventi che si intendono eseguire per implementare e valorizzare il bene/area/immobile, ubicato in Via/Piazza.....; di mq..... di cui al F°.....p.lla.....

TUTTO CIÒ PREMESSO, DATO ATTO CHE LE PREMESSE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Con la presente convenzione il Comune procede all'affidamento al Contraente delle attività ..... (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") dell'area/immobile/bene di proprietà comunale sita in Via/Piazza.....Via/Piazza.....; di mq..... di cui al F°.....p.lla..... del Comune di Scicli, di cui all'allegata planimetria (*Allegato 1*), facente parte integrante della presente convenzione.

Ai fini dell'adozione, per beni comuni urbani di proprietà comunale si intendono:

a) Immobili
b) Spazi pubblici
c) Aree attrezzate;
d) Aree bauletti stradali, rotatorie e spartitraffico;
e) Aree di pertinenza plessi scolastici;
f) Aree centro storico;
g) Aree pubbliche generiche di proprietà comunale.

ART. 2

Il Contraente dovrà provvedere a propria cura e spesa, e senza nulla pretendere dall'Amministrazione, a realizzare tutti i lavori di..... (specificare se trattasi di "*allestimento, tutela e/o manutenzione*") del bene affidato in gestione (opere di arredo, verde, impianti elettrici, idraulici, opere d'arte e tutto quanto rientrante nella manutenzione ordinaria) coerentemente a quanto previsto dalla proposta (*Allegato 2*) redatta dallo stesso contraente, approvata dall'Amministrazione comunale e consistente in:

a) la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento rifiuti e quant'altro necessario rientrante nell'ambito della tutela, cura e manutenzione del bene affidato in gestione;
b) E' prevista anche la riconversione dell'area e/o immobile, previa specifica progettazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli uffici competenti alla tutela del bene oggetto della convenzione condivisa.

ART. 3

L'approvazione dei progetti e dei programmi di manutenzione è demandata ai settori di competenza, previo avallo del *Servizio Patrimonio* che eserciterà anche le funzioni di verifica in merito alla corretta attuazione della presente convenzione (controllo dei lavori durante la fase di esecuzione e effettuazione sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione del bene concesso in gestione).

ART. 4

Al Contraente potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare all'esecuzione e realizzazione condivisa di opere da realizzare nell'ambito del medesimo sito, a cura dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5

Il Contraente dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni eventuale esigenza di interventi straordinari (quali, ad esempio: guasti dovuti ad usura o atti vandalici e conseguenti necessità di riparazione di impianti, attrezzature, arredi, etc. presenti nelle aree; abbattimenti di alberi a rischio, etc.).

ART. 6

L'area/il bene/l'immobile dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima cura e diligenza. Ogni variazione, innovazione o addizione dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune.

ART. 7

E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria.
E' a carico del contraente la manutenzione ordinaria.
Saranno comunque dettagliati nello specifico, alla sottoscrizione della presente convenzione, gli oneri a carico del contraente che faranno parte integrante della presente convenzione.

ART. 8

L'Amministrazione comunale, per qualsiasi propria necessità, in qualsiasi momento e senza darne comunicazione preventiva, può utilizzare, in toto o in parte, l'area/il bene/l'immobile oggetto della convenzione anche modificandone sostanzialmente le caratteristiche in opere ed impianti.

ART. 9

E' vietato al Contraente sub-affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione.
Il Contraente si impegna altresì a non alterare le caratteristiche del bene affidato in gestione, non impedendone in alcun modo la fruibilità, che deve conservare l'originaria destinazione, accessibile a chiunque, nei limiti e con le modalità stabiliti in materia dall'Amministrazione comunale.
La presente convenzione non rappresenta elemento preferenziale per il rilascio di eventuali autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali sullo stesso sito.
È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dalla presente convenzione.

ART. 10

E' consentito al Contraente l'applicazione *in situ* di un pannello rappresentante l'attività svolta dal Contraente, di dimensioni non superiori a cm 50 x 50, preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale.
L'applicazione di tale pannello non comporta pagamento d'oneri in base al regolamento comunale sulla disciplina della pubblicità e delle affissioni.

ART. 11

Il Contraente dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, ricadenti sull'area/bene/immobile oggetto della convenzione, a cura del Comune o di altri Enti interessati a lavori di carattere pubblico.

ART. 12

La presente convenzione ha durata di _____a far data dalla stipula della stessa. Prima della scadenza della convenzione, il contraente potrà richiederne il rinnovo annuale mediante presentazione di apposita istanza presso il competente *Servizio Patrimonio*. Tale Servizio provvederà ad autorizzare il rinnovo, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la sussistenza delle condizioni per l'eventuale rinnovo della convezione.

Nel caso in cui il Contraente risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti e ad incamerarne la cauzione.

Qualora il Contraente intenda recedere dalla convenzione in oggetto, deve darne preavviso per iscritto con almeno trenta giorni d'anticipo dalla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 13

Per quanto non regolamentato da presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con detto disciplinare.

Per il Contraente	**Per il Comune di Scicli**
(Nome Ditta)	Il Titolare di P.O. *(Competenza servizio patrimonio)*
_____	_____
(Nome Cognome)	(_____)
timbro e firma	*timbro e firma*

Al Signor Sindaco
del Comune di Scicli
Via F. M. Penna n. 2
97018 Scicli

RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI DELLA CITTA' DI SCICLI.

Il sottoscritto ..... nato a ....., il ....., residente a ..... in via .....,

" in proprio

" in qualità di .....

(legale rappresentante, presidente, amministratore etc.)

della.....

(società, associazione, ente, condominio, etc.)

CHIEDE

l'affidamento in convenzione, aderendo all'iniziativa *"sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani della citta' di scicli."*, di proprietà comunale

- immobile
- area attrezzata/sportiva

ubicata nel territorio di Scicli nella Via/Piazza .....(f. p.lla)..... di estensione di mq..... per il periodo dal..... al..... al fine di attuare:

" il programma di manutenzione;

" il programma di riqualificazione e manutenzione;

come da relazione allegata alla presente istanza.

All'uopo dichiara fin d'ora di accettare e rispettare le disposizioni dei regolamenti comunali vigenti.

" Chiede di essere autorizzato all'apposizione di n.....cartelli indicanti il soggetto affidatario.

(numero massimo 1 cartello ogni 500 mq di area affidata, delle dimensioni massime di cm 50 x cm 50).

Allegati:

1. <u>solo per le imprese,</u> copia o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione requisiti;
3. relazione dettagliata del programma di manutenzione che si intende implementare;
4. <u>solo in caso di allestimento dell'area verde</u>, eventuale progetto degli interventi di riqualificazione che si intendono realizzare e documentazione relativa all'impresa esecutrice dei lavori dalla quale si evinca la competenza nel settore oggetto di intervento;
5. rilievo grafico e fotografico dell'area di cui si chiede l'affidamento.

Scicli, ...

Firma del proponente

.....

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, nella qualità di _____ dell'impresa _____, P. I.V.A. _____, con sede legale in _____ Via _____, n° ___ tel. _____, e-mail _____ pec _____, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,

DICHIARA

(ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)

Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del *Codice* e, in particolare:

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, l'inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguenti reati:
   a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma 1, lettera a);

   b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile (art. 80, comma 1, lettera b);

   b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;

   c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80, comma 1, lettera c);

   d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lettera d);

   e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni (art. 80, comma 1, lettera e);

   f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, comma 1, lettera f);
   g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma 1, lettera g);

   Ovvero, di aver riportato le seguenti condanne *(vedi nota 1)*:

   _____

   _____

2. Ai sensi dell'art. 80, comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto *(vedi nota 2)*;

3. ai sensi dell'art. 80, comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali *(vedi nota 3)*;

4. ai sensi dell'art. 80, comma 5:
   a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del *Codice*;

   b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del *Codice*;

   c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, quali:
      - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
      - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

   d) di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del *Codice*;

   e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del *Codice*;

   f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (*Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti*) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*);

f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

   g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

   h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (*prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*);

   i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

   l) che nei propri non sussiste richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria per essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del

Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 Maggio 1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n° 203;

ovvero

- di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria per i quali, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;

ovvero

- di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 689/1981(cause di esclusione della responsabilità);

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

ovvero:

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

_____, _____

Luogo e Data

_____

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__ _____ nat__ a

_____ il _____

residente a _____ via _____

nella sua qualità di _____ della Impresa

_____

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di _____

con il numero Repertorio Economico Amministrativo _____

Denominazione: _____

Forma giuridica: _____

Sede: _____

_____

Codice Fiscale: _____

Data di costituzione: _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica: _____

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi: _____

Numero sindaci supplenti _____

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

Protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
C.F. _____, nella qualità di _____
dell'impresa _____, P. I.V.A. _____, con
sede legale in _____ Via _____, n° ___,
con la presente dichiarazione

Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione:

1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
2) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
3) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni, per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
4) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.; ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente e in modo solenne:

5) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
6) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
7) che l'offerta è improntata a serietà, integrità indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
8) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
9) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni, per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
10) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.; ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente, altresì, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti l'impresa verrà esclusa.

_____, _____
Luogo e Data

_____
Firma

IL PRESIDENTE
(Arch. Danilo Demaio)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, lì

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
Sig.ra Carmela Arrabito

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

X decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione(art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)